

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 28871 Anno 2020**

**Presidente: FERRO MASSIMO**

**Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 17/12/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 33464-2018 proposto da:

ITALSTUDI SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARCONI, che la rappresenta e difende;

*- ricorrente -*

*contro*

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA AUCIELLO;

*- contropicorrente -*

avverso la sentenza n. 2469/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



5051  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

## **FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE**

La Corte,

rilevato che:

con sentenza del 18/4/2018 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione per nullità *ex art.829 cod.proc.civ.* del lodo del 6/12/2013 proposta dal Comune di Guidonia Montecelio nei confronti della Italstudi s.r.l., ne ha dichiarato la nullità parziale limitatamente alla statuizione di condanna del Comune nei confronti di Italstudi, respingendo l'impugnazione incidentale di Italstudi e ponendo a carico di quest'ultima le spese di arbitrato e di lite;

l'arbitrato era stato promosso da Italstudi, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione di servizi integrati per la realizzazione del nuovo cimitero comunale di Guidonia Montecelio del 21/7/2000 e il risarcimento dei danni per inadempimento colpevole del Comune;

avverso la citata sentenza del 18/4/2018 ha proposto ricorso per cassazione Italstudi s.r.l. con atto notificato il 16/11/2018, svolgendo quattro motivi, di cui uno subordinato, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Guidonia Montecelio con atto notificato il 29/12/2018, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell'art.380-*bis* cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che

i primi tre motivi, svolti in principalità, attengono tutti alla eccepita tardività dell'impugnazione del lodo da parte del Comune, seppur con censure separatamente articolate;

con il primo motivo, proposto *ex art.360 n.3 e n.4, cod.proc.civ.*, la ricorrente deduce violazione dell'art.241, comma 15 *bis*, del d.lgs. 12/4/2006 n.163 (oggi art.209, comma 14, del d.lgs.50/2016) e falsa applicazione dell'art.828 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 1, lettera m), del d.lgs.53/2010, *error in procedendo* con riferimento alla eccezione di tardività dell'impugnazione da parte del Comune;

con il secondo motivo, proposto *ex art.360 n.3 e n.4, cod.proc.civ.*, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza e violazione dell'art.112 cod.proc.civ., *error in procedendo* con riferimento alla eccezione di tardività dell'impugnazione da parte del Comune;

con il terzo motivo, proposto *ex art.360 n. 5, cod.proc.civ.*, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza ancora con riferimento alla eccezione di tardività dell'impugnazione da parte del Comune;

con il quarto motivo subordinato, proposto *ex art.360 n. 5, cod.proc.civ.*, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, falsa applicazione dell'art.112 cod.proc.civ. e violazione dei canoni ermeneutici;

con il quinto motivo, proposto *ex art.360 n. 5, cod.proc.civ.*, la ricorrente lamenta omessa o apparente motivazione della sentenza con riferimento all'impugnazione incidentale condizionata di Italstudi e violazione degli artt.829, comma 1, n.12 e 112 cod.proc.civ.;

ritenuto che:

il lodo è stato emesso in data 6/12/2013 e depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici in data 10/12/2013 ai sensi dell'art.241 del d.lgs.163/2006;

il Comune di Guidonia ha impugnato il lodo con atto di citazione notificato il 19/12/2015;

Italstudi ha eccepito la tardività dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di giorni 180 previsto dall'art.241, comma 15 *bis*, del d.lgs. 241/2006, oggi art.209, comma 14, del d.lgs.50/2016, con la comparsa di

risposta recante impugnazione incidentale del 29/4/2015 ed ancora con le note conclusive depositate il 27/3/2018;

la Corte di appello di Roma ha totalmente ignorato l'eccezione e comunque non ha rilevato alcunché circa la tempestività dell'impugnazione, implicitamente rigettata con l'esame nel merito;

non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01);

infatti la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell'eccezione d'inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione (nella specie, di inammissibilità dell'impugnazione del lodo) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 1, n. 17956 del 11/09/2015, Rv. 636771 - 01);

la doglianza di violazione di legge in punto inammissibilità dell'impugnazione del lodo per tardività, formulata con il primo motivo, appare peraltro manifestamente fondata;

l'art.241, comma 15 *bis*, del d.lgs.163 del 12/4/2006, inserito dall'art.5 del d.lgs. 20/3/2010, n.53, dispone *«Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale»*;

la disciplina transitoria era contenuta nel comma 6 dell'art.15 del d.lgs.20/3/2010 n.53, che prevedeva che la disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 (quest'ultimo introduttivo del predetto comma 15 *bis* dell'art.241 del

d.lgs.163/2006) si applicasse ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto 53/2010, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali;

il contratto *inter partes* risaliva al 21/7/2000 e quindi in forza della citata norma transitoria i termini di impugnazione previsti dall'art.241, comma 15 *bis*, del d.lgs.163/2006, non avrebbero trovato applicazione;

l'articolo 4, comma 7, del d.l. 25/3/2010 n. 40 (pubblicato sulla G.U. 26/03/2010 n. 71), convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2010 n. 73 (pubblicata sulla G.U. 25/05/2010 n. 120) ha abrogato il comma 6 dell'art.15 del d.lgs. n.53/2010 (pubblicato sulla G.U. 12/04/2010 n. 84);

la predetta abrogazione della disciplina transitoria *ad hoc* avrebbe avuto l'effetto di rendere immediatamente applicabile all'impugnazione dei lodi pronunciati successivamente all'eliminazione della disciplina transitoria i termini previsti dall'art.241, comma 15 *bis*, d.lgs.163/2006;

tuttavia l'art.4, comma 7, del d.l. 40/2010, modificato dall'articolo 1 della legge 22/5/2010, n. 73, in sede di conversione, al settimo periodo ha introdotto una diversa disciplina transitoria, disponendo «*La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato*»;

di conseguenza i ridotti termini di impugnazione previsti dall'art.241, comma 15 *bis*, d.lgs. 163/2006, modificato dall'art.5 d.lgs. 53/2010, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati da collegi arbitrali già costituiti anteriormente;

sostanzialmente, cioè, il discrimine per l'applicazione dei termini ridotti è stato spostato alla data di costituzione dei collegi arbitrali rispetto a quella di pubblicazione dei bandi, avvisi di gara e inviti e aggiudicazione dei contratti; i termini dell'art.241, comma 15 *bis*, d.lgs.163/2006 si applicano quindi all'impugnazione del lodo per cui è causa, introdotto con atto notificato in



data 3/6/2011 e per il quale il collegio arbitrale si era costituito solo il 3/9/2012;

nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito al comma 2 dell'art.1 della legge 73/2010, ininfluenza ai fini della fattispecie, secondo il quale *«restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 4 nonché dell'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40»*;

in questo senso si è pronunciata questa Corte (Sez. 1, n. 4719 del 28/02/2018), affermando che la disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. 20/3/2010, n. 53, art. 5, comma 1, lett. m), (con riferimento ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali) era stata peraltro quasi contestualmente abrogata dal d.l. 25/3/2010, n. 40, art. 4, comma 7, ultimo periodo, nel testo risultante dalla conversione, con modificazioni, recata dalla legge 22/5/2010, n. 73, in vigore dal 26/5/2010, con la conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. 20/3/2010, n. 53, artt. 4 e 5 ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

il primo motivo di ricorso merita quindi accoglimento, con l'assorbimento degli altri due motivi svolti in via principale (secondo e terzo) e dei due motivi svolti in via subordinata (quarto e quinto);

la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, senza rinvio, ai sensi dell'art.382, comma 3, cod.proc.civ., poiché la causa (impugnazione del lodo ex artt.828 e 829 cod.proc.civ.) non poteva essere proposta, essendo spirato il termine di legge per impugnare il lodo;

le spese debbono seguire la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo;

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e condanna il controricorrente Comune di Guidonia Montecelio al pagamento delle spese in favore della ricorrente Italstudi s.r.l., liquidate quanto al giudizio di primo grado nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 1.000,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e quanto al giudizio di cassazione nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 27 ottobre 2020

